

**Proposta di Legge Statutaria di iniziativa del Consigliere Giuseppe Mattiani
recante: “Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (Legge regionale
19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii.)”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nel corso di questa XII legislatura la V commissione permanente da me presieduta, viene convocata per continuare ad effettuare interventi di manutenzione normativa rispetto allo statuto Regionale, al fine di apportare quelle variazioni ed integrazioni che si rendono necessarie per adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute e ai suggerimenti dettati dell'esperienza maturata.

Dall'analisi dello statuto attualmente in vigore emerge la necessità di definire con maggiore chiarezza alcuni aspetti regolativi legati alle nuove funzioni date dall'esigenza di aggiornarsi sulle nuove prospettive tecnologiche ed innovatine che nell'ultimo decennio hanno modificato in maniera tangibile e sostanziale il mondo; appare essenziale rimanere aggiornati sull'evoluzione di tali fattori, considerando non solo l'impatto quotidiano che essi presentano, ma anche le possibili ripercussioni da un punto di vista formativo, di sicurezza e di progettazione infrastrutturale.

L'intelligenza artificiale è solo l'ultima di una serie di innovazioni scientifiche di caratura mondiale; rimanere connessi con il Mondo, con le sovrastrutture, significa non solo centrarsi in un percorso di reti interconnesse, veloci ed intuitive, ma risulta anche utile per inserirsi in modo permanente nella scia delle regioni che puntano sul futuro e sulla futuribilità degli strumenti, per il concreto miglioramento della macchina burocratica.

A livello globale, i governi stanno vivendo un'importante trasformazione, spinti dal bisogno di migliorare le loro prestazioni e l'esperienza dei cittadini, il “trend” che va per la maggiore è instillare un approccio che punta a rendere più efficaci ed efficienti le operazioni pubbliche, combinando tecnologia, innovazione nei processi, nuove normative.

Pertanto è particolarmente auspicabile una modifica dello statuto in questa direzione, in una regione come la nostra dove la tradizione è centrale. È doveroso da parte

del consiglio regionale, considerare anche l'opportunità che il mondo ci offre, nel pieno rispetto di ciò che siamo, di ciò che siamo stati, e ovviamente, di ciò che vorremmo essere.

La proposta si compone di 1 articolo:

Art. 1: Modifiche all'art. 2 dello Statuto della Regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii.); la modifica ha lo scopo ad aggiungere il comma 3, che mira ad innovare il rapporto tra la regione Calabria e le nuove scoperte in campo scientifico/tecnologico al fine di rendere più efficace ed efficiente la macchina burocratica.

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione, la presente proposta intende aggiornare il testo statutario, adeguandolo alle richiamate esigenze.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge:

“Integrazione dello Statuto della Regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii.)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese		Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	<i>Modifiche all'art. 2 dello Statuto della Regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii)</i>				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 dello Statuto della Regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii)

1. All'articolo 2 dello Statuto della Regione Calabria, è aggiunto il comma 3:

La Regione riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e dell'innovazione in riferimento alle nuove scoperte scientifiche, alle novità in campo tecnologico/digitale e all'intelligenza artificiale e, opera per valorizzarne al massimo le potenzialità in collaborazione con le università, i centri di ricerca e i professionisti di settore. Altresì, promuove la ricerca applicata al raggiungimento dell'eccellenze connotabili in formazione, divulgazione e progresso, predisponendo tutte le procedure e gli strumenti idonei nell'esercizio del suo potere decisionale.

Reggio Calabria, 19 febbraio 2025

Il Consigliere regionale
F.to Giuseppe Mattiani

Statuto della Regione Calabria (Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 ss.mm.ii.)	Testo per come modificato dalla proposta
Articolo 2 (Principi e finalità)	Articolo 2 (Principi e finalità)
1 La Regione concorre a dare attuazione ai principi costituzionali sui quali si fonda la Repubblica italiana, una e indivisibile, informando il proprio ordinamento ai principi di libertà, democrazia, eguaglianza, giustizia, solidarietà, sussidiarietà, pari dignità sociale, pace e non violenza.	1.identico
2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:	2.identico
<ul style="list-style-type: none"> a. l'effettiva tutela e il pieno esercizio, per tutti, di diritti e interessi riconosciuti dalla Costituzione, operando per il superamento degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana; b. il riconoscimento dei diritti delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza e il disagio; c. il sostegno della famiglia, orientando a tal fine le politiche sociali, economiche e finanziarie e di organizzazione dei servizi; d. la rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale, nonché la promozione della parità di accesso tra gli uomini e le donne alle cariche elettive; d. bis) la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata (Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3) e. l'attuazione del principio di sussidiarietà, conferendo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane tutte le funzioni e i compiti che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, incentivando l'esercizio associato delle funzioni sulla base dei criteri di differenziazione, adeguatezza e prossimità, nonché promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale; f. il riconoscimento delle formazioni sociali, culturali, economiche e politiche nelle quali si esprime la personalità umana, promuovendo il libero svolgimento delle loro funzioni ed attività; 	

-
- g. la promozione di un sistema di istruzione e formazione volto ad assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile;
 - h. il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale; (Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
 - i. la piena occupazione, promuovendo le condizioni che rendono effettivi il diritto al lavoro e la libertà di iniziativa economica;
 - l. la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi, anche favorendo l'associazionismo e le attività di volontariato, volto a garantire i diritti alla sicurezza sociale, allo studio, alla salute dei cittadini, con specifica attenzione alle persone che vivono situazioni di disagio, operando per assicurare in ogni comunità del territorio regionale livelli essenziali di servizi;
 - m. la partecipazione popolare e delle autonomie locali alle funzioni legislativa ed amministrativa, nonché al controllo dell'azione dei poteri pubblici;
 - n. la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea;
 - o. la valorizzazione delle risorse economiche e produttive di ciascuna area del territorio regionale, tesa al superamento delle disuguaglianze derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione;
 - p. la tutela e la valorizzazione delle minoranze etniche, linguistiche e religiose presenti in Calabria, con particolare riguardo alle popolazioni di origine albanese, greca, occitanica e rom;
 - q. il legame con i calabresi emigrati nel mondo;
 - r. la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale; (Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 19 gennaio 2010, n. 3)
 - s. la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale e naturale della Regione e la valorizzazione delle tradizioni popolari delle comunità calabresi, anche curando l'identità culturale della Calabria in Italia e all'estero;
 - t. la collaborazione ed il raccordo con le altre Regioni italiane, particolarmente con quelle
-

<p>finitime e del Mezzogiorno, o con enti territoriali di altri Stati;</p> <p>u. la valorizzazione e la disciplina del sistema locale delle comunicazioni, al fine di garantirne il pluralismo e la concorrenza;</p> <p>v. la tutela del patrimonio faunistico e floristico regionale, il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio per l'affermazione del principio di una corretta convivenza con l'uomo.</p>	
	<p>3. La Regione riconosce il ruolo fondamentale della ricerca e dell'innovazione in riferimento alle nuove scoperte scientifiche, alle novità in campo tecnologico/digitale e all'intelligenza artificiale e, opera per valorizzarne al massimo le potenzialità in collaborazione con le università, i centri di ricerca e i professionisti di settore. Altresì, promuove la ricerca applicata al raggiungimento dell'eccellenze connotabili in formazione, divulgazione e progresso, predisponendo tutte le procedure e gli strumenti idonei nell'esercizio del suo potere decisionale.</p>